

Accordo tra il Comune di Tadasuni ed il Comune di Suelli per l'utilizzazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato part-time 18 ore settimanali (50%) di n° 1 posto di Categoria C, con profili professionale "Agente di Polizia Locale", approvata con determinazione n° 188/2022, in applicazione dell'articolo 3, comma 61°, terzo periodo, della Legge n° 350/2003.

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____ - _____,

TRA

il Comune di Tadasuni con sede _____ n° _____ - C.F.: _____, legalmente rappresentato/a dal/la Dott./ssa _____, domiciliato/a per ragioni d'ufficio presso la Sede Comunale, il/la quale sottoscrive il presente atto in nome e per conto di detto Comune nella sua qualità di _____, in _____ forza _____

ED

il Comune di Suelli con sede nella Piazza Municipio n° 1 - C.F.: 80016870927, legalmente rappresentato/a dal/la Dott./ssa _____, domiciliato/a per ragioni d'ufficio presso la Sede Comunale, il/la quale sottoscrive il presente atto in nome e per conto di detto Comune nella sua qualità di _____, in forza _____

PREMESSO che:

- l'articolo 9 della Legge 16 gennaio 2003, n° 3 ha stabilito che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti Pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi, approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, secondo le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'articolo 17 della Legge n° 400/1988;
- l'articolo 3, comma 61°, terzo periodo, della Legge 24 dicembre 2003, n° 350 prevede che, nelle more dell'emanazione del citato regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8 settembre 2004, il "previo accordo" può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

- il possibile utilizzo delle graduatorie di altri Enti anche dopo la relativa approvazione trova conferma nell'orientamento della giurisprudenza amministrativa e contabile (*ex multis* TAR Veneto Sent. n° 864/2011; TAR Basilicata Sent. n° 574/2011; Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria Deliberazione n° 124/2013/PAR);

VISTA la Circolare n° 5/2013 del 21 novembre emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che fornisce le indicazioni operative al riguardo;

CONSIDERATO che, sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale anni -----
----- il Comune di ----- deve procedere alla copertura di
n° 1 posto d'organico vacante di "Agente di Polizia Locale" inquadrato nella Categoria
giuridica C – posizione economica iniziale C1, a tempo -----;

CHE, non disponendo di graduatoria concorsuale propria, il Comune di Tadasuni ha deciso di avvalersi di quella formulata da altri Enti, in conformità a quanto stabilito in materia dalla richiamata normativa e dall'articolo 5, comma 1°, lettera h), secondo periodo del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi;

TENUTO CONTO che il Comune di Suelli dispone di una graduatoria vigente per la copertura a tempo indeterminato in regime di part-time pari al 50% (18 ore settimanali) di n° 1 posto nel profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" di Categoria C formata a seguito della selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta con determinazione n° 441/2021, graduatoria approvata con determinazione n° 188/2022 a firma del Responsabile del Servizio Personale;

CHE la suddetta graduatoria finale di merito approvata dal Comune di Suelli comprende, oltre al vincitore, rinunciatario, ed alla 2^ classificata, già assunta a tempo indeterminato presso l'Ente, n° 5 candidati risultati idonei;

CHE l'Amministrazione Comunale di Suelli ha acconsentito all'utilizzo della medesima graduatoria per la finalità *de qu*;

VISTO l'articolo 35 del D.Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii;

VISTO ancora l'articolo 91 del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO in ultimo l'articolo 97 della Costituzione;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – il Comune di Suelli autorizza il Comune di Tadasuni ad utilizzare la propria graduatoria finale di merito relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato part-time pari al 50% (18 ore settimanali) di n° 1 posto

nel profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” di Categoria C formata a seguito della selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta con determinazione n° 441/2021, graduatoria approvata con determinazione n° 188/2022 a firma del Responsabile del Servizio Personale

Art. 2 – il Comune di Tadasuni può attingere immediatamente dalla suddetta graduatoria effettuando la proposta di assunzione al candidato idoneo che figura al terzo posto;

Art. 3 – in caso di accettazione della proposta di assunzione da parte del candidato utilmente collocato nella graduatoria medesima, il Comune di Tadasuni, previo accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro con l’interessato, nel rispetto della normativa vigente;

Art. 4 – il Comune di Tadasuni si impegna a dare tempestiva comunicazione al Comune di Suelli dell’avvenuta assunzione;

Art. 5 – l’assunzione effettuata nei termini di cui al precedente Art. 3 non preclude il diritto del candidato ad un’eventuale successiva proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte del Comune di Suelli, titolare della graduatoria;

Art. 6 – l’eventuale rinuncia alla proposta di assunzione fatta dal Comune di Tadasuni ovvero la mancata stipula del contratto individuale di lavoro non pregiudicherà invece in alcun modo la posizione occupata in graduatoria dal candidato interessato in caso di eventuale utilizzo della graduatoria in oggetto da parte di altre Amministrazioni;

Art. 7 – il presente accordo ha validità dalla data della stipula ed opera sino all’assunzione dell’unità lavorativa oggetto di reclutamento;

Art. 8 – per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese raggiunte, all’occorrenza, di volta in volta fra le due Amministrazioni, alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia.

Suelli, li _____

**PER L’AMM.NE COMUNALE
DI TADASUNI**

(_____)

**PER L’AMM.NE COMUNALE
DI SUELLI**

(_____)